

Ai gentili clienti
Loro sedi

Tassa vidimazione libri sociali: versamento entro il prossimo 16 marzo 2017

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che entro il prossimo **16 marzo 2017** è necessario provvedere al **versamento della tassa annuale per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori**, per i quali sussiste l'obbligo della **bollatura presso il Registro delle imprese o un notaio**: i) **libro delle obbligazioni**; ii) **libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee**; iii) **libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione** o ogni altro **libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali**. **L'adempimento** in commento **riguarda solamente le società di capitali** (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata): **non sono tenute**, invece, al **pagamento della tassa di concessione governativa, le imprese individuali, i consorzi tra imprese, le società personali** (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), **ovvero le società cooperative e le società di mutua assicurazione, in quanto non rientrano nel libro V del codice civile**. La tassa è dovuta in **forma forfettaria**, ovvero in misura fissa, a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell'anno solare ed è **pari a**: *i) Euro 309,87, se il capitale sociale o fondo di dotazione alla data dell'1 gennaio 2016 è inferiore o uguale ad Euro 516.456,90; ii) Euro 516,46, se il capitale sociale o fondo di dotazione alla data dell'1 gennaio 2016 supera € 516.456,90.* ***Si invitano, pertanto, i clienti per i quali lo studio provvede alla compilazione del modello ma non alla trasmissione, di provvedere al ritiro dell'F.24 precompilato entro e non oltre il***
.....

Premessa

Il pagamento della **tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali** di cui all'art. 23, nota 3, Tariffa, D.P.R. 26.10.1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) è un adempimento che:

- interessa esclusivamente le **società di capitali**;
- **deve essere effettuato entro il prossimo giovedì 16 marzo 2017**

I libri sociali - per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese o un notaio - sono sostanzialmente quelli indicati dall'art. 2421 del c.c. e più precisamente:

| LIBRI SOCIALI PER I QUALI ESISTE L'OBBLIGO DELLA BOLLATURA |
|--|
| Libro dei soci |
| Libro delle obbligazioni |
| Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee |
| Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione |
| Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale |
| Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo |
| Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti |
| Libri previsti per i nuovi organi societari; |
| Ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali |

OSSERVA

Non sussiste l'obbligo della bollatura e vidimazione, invece, per **gli altri libri contabili previsti dal codice civile** (libro giornale e libro degli inventari) e **quelli previsti dalle norme fiscali** (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.): l'unica formalità richiesta per l'utilizzo degli stessi concerne la **numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.**

Tassa annuale di concessione governativa



Entro il 16.03.2017

Soggetti interessati e soggetti esonerati

I **soggetti interessati** all'adempimento sono:

- le **società di capitali** (Spa, Srl, Sapa);
- le **società in liquidazione ordinaria** e quelle **sottoposte a procedure concorsuali** (escluso il fallimento) a **condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile** (Circolare Ministeriale 3.5.1996, n. 108/E);

OSSERVA

Facendo riferimento all'autorevole parere espresso dal Ministero delle finanze, la soggettività

passiva si estende anche a **enti commerciali** di cui all'art. 73 (ex art. 87), comma 1, lett. b) del [D.P.R. 917/1986](#) TUIR), vale a dire agli Enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (come risulta da risoluzione Ministeriale n. 265/E, 23 dicembre 1996).

Sono, invece, **esonerati**, come riportato alla lett. A), comma 11 art. 73 del TUIR:

- le **società cooperative**;
- le **società di mutua assicurazione**;
- le **società di capitali dichiarate fallite**, i **consorzi** che **non hanno assunto la forma di società consortili** (R.M. 10.11.1990, n. 411461).

Tabella di sintesi : ambito soggettivo di applicazione della Tassa

| | |
|--------------------------------------|---|
| Soggetti tenuti al versamento | <p>Per "società di capitali", al fine del pagamento della tassa di concessione governativa forfettaria annua, si devono intendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> → le società per azioni; → le società a responsabilità limitata (ordinarie/semplificate/capitale ridotto); → le società in accomandita per azioni; → le società consortili a responsabilità limitata; → i consorzi tra enti territoriali; → le aziende speciali. → le società in liquidazione ordinaria; → le società sottoposte a procedure concorsuali (escluse solamente le società fallite), sempre che sussista l'obbligo/onere di tenuta delle scritture contabili e/o sociali da sottoporre a vidimazione nei modi stabiliti dalle disposizioni del codice civile. |
| Soggetti esonerati | <p>Non sono tenute, come regola, al pagamento della tassa di concessione governativa forfettaria annua per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri:</p> <ul style="list-style-type: none"> → le imprese individuali; → i consorzi tra imprese; → le società personali (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice); → le società cooperative e le società di mutua assicurazione, in quanto non rientrano nel libro V del codice civile. In sede di vidimazione di libri e registri da parte di una cooperativa / mutua assicuratrice è |

| | |
|--|--|
| | <p>dovuta, infatti, soltanto la tassa di concessione governativa, pari a € 67 per ogni 500 pagine (o frazioni di 500 pagine).</p> <ul style="list-style-type: none"> → gli enti non economici; → le aziende ospedaliere; → le aziende socio sanitarie; → le associazioni e le fondazioni organizzazioni di volontariato (iscritte e non iscritte al Rea-Repertorio delle attività economiche); → le società di capitali dichiarate fallite, in quanto il curatore fallimentare non deve tenere le scritture previste dal codice civile, ma quelle imposte dalla legge fallimentare che devono essere vidimate dal Giudice delegato senza alcun onere; → i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortile. |
|--|--|

Importa da versare

La tassa è dovuta in **forma forfettaria**, ossia fissa a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell'anno solare; si riferisce, quindi, a **tutte le formalità di numerazione e bollature effettuate nell'anno solare di riferimento**, incluse quelle poste in essere prima del pagamento della tassa in argomento. **E' deducibile ai fini Ires, e Irap.**

L'importo si differenzia a seconda **dell'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante al 1° gennaio 2017** (più in generale al 1° gennaio dell'anno per il quale si effettua il versamento).



Nello specifico, per l'importo da versare entro il 16 marzo 2017 valgono i seguenti parametri:

| Importo del capitale o del fondo in dotazione (alla data del 01.01.2017) | Misura della tassa da pagare |
|--|--|
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">➡</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">Se ≤ € 516.456,90</div> </div> | <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">€ 309,87</div> |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">➡</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">Se > € 516.456,90</div> </div> | <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">€ 516,46</div> |

Se le società interessate al pagamento in oggetto effettuano **variazioni del capitale o del fondo di dotazione successive alla data del 01.01.2017**, anche se effettuate prima del versamento della tassa per l'anno 2017 (ossia prima del 16.03.2017), tali variazioni **non hanno alcuna influenza nel determinare la misura del pagamento della tassa per l'anno 2017**, ma avranno effetto su quanto sarà dovuto per il 2018.

ESEMPIO

La Alfa S.r.l. presenta alla data dell'1.01.2017, un **capitale sociale pari ad Euro 300.000**. Il 20.02.2017 viene deliberato un **aumento del capitale sociale a Euro 700.000**. Conseguentemente, entro il prossimo 16.03.2017, la società sarà tenuta al versamento della **tassa dovuta per il 2017 nella misura di Euro 309,87**, mentre **nel 2018 dovrà versare la tassa in misura maggiore (Euro 516,46)**.

Resta naturalmente inteso che **la società che trasferisce la propria sede sociale** in una circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell'Agenzia delle Entrate (dopo aver già provveduto il versamento della tassa annuale), **non sarà più tenuta al versamento della tassa in parola**: il trasferimento della sede legale non impone, infatti, **una nuova vidimazione dei libri sociali**.

Modalità di versamento

Le **modalità di versamento** della tassa di concessione governativa si differenziano per le società che si trovano nel **primo anno di attività**, rispetto a quelle che si trovano in **un anno di attività successivo al primo**.

| MODALITA' DI PAGAMENTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA | |
|--|---|
| SOCIETA' 1^ ANNO DI ATTIVITA' | SOCIETA' ANNO DI ATTIVITA' SUCCESSIVO AL 1^ |
|  | |
| La tassa annuale deve essere corrisposta: ㊟ prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività (Modello AA7/9); ㊟ mediante bollettino di c/c postale n. 6007 , intestato all'Ufficio delle Entrate-Centro Operativo di Pescara | La tassa annuale deve essere versata: ㊟ entro il 16 marzo 2017 ; ㊟ in via telematica con il Mod. F24 , indicando nella Sezione "Erario" il codice tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali |

OSSERVA

La tassa annuale **può essere compensata con eventuali crediti IRES o IRAP o con un eventuale credito IVA risultante al 31.12.2016** mediante compilazione dell'apposito modello F24 che deve essere presentato anche nel caso in cui il saldo sia pari a zero.

Si rammenta, infine, che **in caso di omesso pagamento**, secondo quanto riportato dall'Agenzia delle Entrate nel proprio sito internet, **sarebbe applicabile l'art. 9 del DPR 641/72**, in virtù del quale *"è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore ad Euro 103,29"*.

OSSERVA

Sulla base di una diversa opinione, invece, la **situazione sarebbe inquadrabile nell'ambito di un normale tardivo versamento**, sanzionabile **nella misura del 30% ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 471/97**.

Si coglie l'occasione per ricordare a tutti i clienti che non avessero già consegnato la documentazione per la chiusura dell'anno 2016, o avessero degli ultimi documenti da consegnarci, di provvedere nel minor tempo possibile, al fine di consentirci di predisporre la stesura del Bilancio di esercizio 2016.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO